

- che l'art 31, commi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.543/2011 della Commissione, consente agli Stati membri di stabilire tassi forfettari fissi o tabelle di costi unitari standard per talune spese ammissibili all'aiuto nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori purché gli stessi garantiscano che tali valori siano predeterminati in base a parametri esatti ed adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile e che un organismo funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma, confermi l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. In proposito, il Ministero, con Circolari ministeriali n.5928 del 18 ottobre 2017 e n.7163 del 12 dicembre 2017, ha adottato importi forfettari per talune spese ammissibili nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori, determinati sulla base dei lavori svolti da un gruppo di lavoro all'uopo costituito;
- che altresì l'articolo 58 del sopra detto regolamento delegato prevede che gli Stati membri istituiscano procedure di sorveglianza e valutazione relative alla Strategia nazionale;
- che il capitolo 5.2 della nuova strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale; b) ricerche, | |
| | analisi e servizi per la tracciabilità, la valorizzazione, la | |
| | commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, | |
| | agroindustriali, agroalimentari e ittici; | |
| | - che ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del sopra riferito Statuto l'Istituto, | |
| | per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, anche sulla base di | |
| | convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in | |
| | particolare le seguenti attività: | |
| | a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di | |
| | competenza e analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la | |
| | produzione, i costi, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea, | |
| | nonché l'elaborazione e la divulgazione di dati informativi, anche in | |
| | collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del | |
| | SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, | |
| | monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di | |
| | competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una divulgazione sistematica | |
| | delle fonti informative; | |
| | b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza | |
| | del mercato, all'integrazione delle filiere produttive e alla stipula di accordi | |
| | interprofessionali, nonché servizi per la riduzione e il monitoraggio dei costi | |
| | di produzione, per la comunicazione, promozione e la commercializzazione | |
| | delle produzioni agricole, agroalimentari e ittiche; promuove e attua | |
| | programmi di promozione anche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) | |
| | del Regolamento (CE) 22 ottobre 2014, n. 1144/2014; | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - che ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, svolge, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto può promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata; | |
| | - che, con nota n. 405820 del 22 dicembre 2017, l'ISMEA ha presentato al Ministero una proposta progettuale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, a fronte di un budget pari a complessivi € 404.000,00; | |
| | - che in data 12/01/17 è stato sottoscritto l'Accordo di programma tra il Mipaaf e l'Ismea; | |
| | CONSIDERATO | |
| | - che l'ISMEA, svolge tra i propri compiti istituzionali rilevanti attribuzioni di natura pubblicistica in tale ambito in punto di monitoraggio, analisi e valutazione delle complesse dinamiche del settore; | |
| | - che l'ISMEA nell'anno 2012 ha già effettuato la valutazione della strategia nazionale ortofrutta 2008-2013, come richiesto dall'art.127(4) del reg. (UE) n.543/2011, che ha comportato, tra l'altro, lo svolgimento di attività di analisi, controllo e verifiche sui dati delle relazioni annuali predisposte dalle organizzazioni di produttori ed inerenti a spese ed attività inserite nell'ambito dei programmi operativi da esse eseguite; | |
| | valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi che la strategia si era prefissata di raggiungere durante il periodo programmatorio della sua | |
| | 5 | |

- che il Ministero, nominata un'apposita commissione di valutazione con decreto direttoriale, esaminata la proposta progettuale allegata alla nota ISMEA del 22/12/2017, come si evince dal verbale redatto in data 01/02/2018 è giunto nella determinazione di stipulare un'apposita convenzione con l'ISMEA per la realizzazione delle attività in parola, secondo quanto indicato in dettaglio all'art.2 della presente convenzione.

**TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA
RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO**

SEGUE:

ART. 1

(PREMESSE)

La premessa forma ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

(OGGETTO E FINALITA')

La convenzione, ritenute le condizioni previste dall'accordo di programma stipulato tra il Mipaaf e l'Ismea in data 12/01/2017, è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra i soggetti firmatari per l'espletamento di alcune attività previste dalla Strategia Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo adottata con il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969.

ART. 3

(IMPEGNI DELLE PARTI)

Nell'ambito della strategia nazionale Ortofrutta anno 2018-2022:

Il Ministero si impegna a:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 1. mettere a disposizione di ISMEA i dati e le informazioni più rilevanti del settore ortofrutticolo; | |
| | 2. mettere a disposizione e condividere con ISMEA i dati e le informazioni relativi alle organizzazioni di produttori, nell'ottica dell'elaborazione delle strategie afferenti alle politiche di settore; | |
| | 3. a corrispondere a ISMEA, a titolo di mero rimborso per la gestione ed esecuzione delle attività contemplate nella presente convenzione, l'importo complessivo di € 400.000,00 Iva inclusa. | |
| | L'ISMEA si impegna a realizzare le seguenti attività essenziali: | |
| | 1. assistenza tecnica e di supporto al MiPAAFT per la predisposizione dei dossier fitosanitari necessari per l'esportazione di produzioni ortofrutticole; | |
| | 2. assistenza tecnica e di supporto al MiPAAFT per la realizzazione delle attività di audit al fine di monitorare e valutare il livello di conformità alle disposizioni unionali e nazionali; | |
| | 3. supporto, al Comitato di Monitoraggio della Strategia Nazionale Ortofrutta; | |
| | 4. verifica di conformità dell'esattezza e adeguatezza dei calcoli eseguiti per determinare gli importi forfettari unitari fissati e delineati negli atti ministeriali di attuazione della Strategia nazionale Ortofrutta; nonché determinazione dei costi massimi di trasformazione ortofrutticola, come da nota Ismea n. 26710 del 25 giugno 2018. | |
| | ART. 4 | |
| | (DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE) | |
| | 8 | |

La convenzione avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al 31.12.2019, fatta salva la possibilità di convenire eventuali proroghe, su motivata richiesta dell'ISMEA e/o del Ministero prima del termine di scadenza. Il presente accordo è impegnativo per l'ISMEA fin dalla sottoscrizione dello stesso mentre diverrà esecutivo, oltre che operante nei confronti del Ministero, soltanto ad avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

ART. 5

(PIANO FINANZIARIO)

La proposta progettuale di cui all'allegato 1 al presente accordo contiene il relativo piano finanziario.

All'interno del piano finanziario saranno ammesse a consuntivo, variazioni compensative fino alla misura del 20% tra le voci di spesa; eventuali variazioni superiori al 20% per ciascuna voce di spesa dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero su motivata richiesta dell'ISMEA.

Eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico dell'Istituto.

ART. 6

(MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO)

L'ammontare del rimborso di cui all'articolo precedente sarà liquidato dal Ministero all'ISMEA, a valere sul capitolo 7308 PG2 del Bilancio del MiPAAFT (contributi per la realizzazione delle attività previste dall'accordo di programma tra MiPAAFT ed Ismea) sulla base delle spese effettivamente sostenute e secondo le seguenti modalità:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - il 30% dell'importo sarà liquidato anticipatamente, su richiesta dell'ISMEA; | |
| | - il restante 70% in relazione alle rendicontazioni finali. | |
| | Ai fini dell'erogazione del predetto importo dovranno essere previamente oggetto di presentazione la seguente documentazione: | |
| | ▪ domanda di liquidazione; | |
| | ▪ relazione dettagliata sulle iniziative svolte; | |
| | ▪ rendiconto complessivo e analitico delle spese sostenute (con dettaglio delle ore lavoro del personale); | |
| | ▪ copia dei materiali eventualmente prodotti, anche in formato elettronico. | |
| | Il controllo sulla regolarità e pertinenza delle prestazioni, oggetto della proposta progettuale di cui all'allegato 1, è demandato ad una Commissione nominata dal Ministero. La liquidazione ed il pagamento delle somme da corrispondere all'ISMEA saranno disposti a seguito di attestazioni della Commissione anzidetta sulla regolarità e pertinenza delle attività svolte e rendicontate. | |
| | ART. 7 | |
| | (REFERENTI DELL'ACCORDO) | |
| | I referenti della convenzione saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza: | |
| | • per il Ministero, il dott. Dr. Carlo Francesco Cesaroni per le attività relative al settore fitosanitario e il Dr. Antonio Fallacara per le attività relative al settore dell'ortofrutta. | |
| | | |
| | 10 | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • per l'ISMEA, il Dr. Fabio Del Bravo, Dirigente della Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale. | |
| | In particolare, le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sugli argomenti | |
| | oggetto del presente accordo. | |
| | ART. 8 | |
| | (MANLEVA) | |
| | Ognuna delle parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare | |
| | dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo. | |
| | ART. 9 | |
| | (RECESSO) | |
| | Alle parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. | |
| | Il Ministero, in qualsiasi momento e per comprovati motivi di interesse pubblico, ha facoltà di sospendere l'efficacia del presente accordo, riconoscendo all'ISMEA, le somme dovute per le attività realizzate fino al momento della sospensione, con esclusione di ogni ulteriore somma a titolo di risarcimento e/o indennizzo. | |
| | ART. 10 | |
| | (RISERVATEZZA) | |
| | Le parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione dell'accordo. | |
| | 11 | |

ART. 11

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lgs. vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia protezione dei dati personali" e s. .m. e.i. e in ossequio alle disposizioni previste dal Reg UE 679/2016.

ART. 12

(SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al progetto, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

ART. 13

(CONTROVERSIE)

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso dovesse nascere controversia dall'esecuzione del presente accordo, è competente a decidere il Foro di ROMA.

Il presente accordo, firmato digitalmente ai sensi degli art. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005, si compone di n. 12 pagine più n. 1 allegato di 1 pagina e verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Roma.

| Per il Ministero | Per ISMEA |
|---|---|
| Il Direttore Generale PIUE | Il Direttore Generale |
| Dr. Felice Assenza | Dr. Raffaele Borriello |
| Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del DLgs n. 82/2005 | Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 |